



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VITTORIA

N. di Rep.

Schema di Convenzione

Affidamento in concessione del "Servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del comune di Vittoria (ici - imu - tasi - tares - tari - canone idrico) - durata anni 3 (tre)- **CIG 776515047E**

L'anno duemiladiciannove, il giorno del mese di \_\_\_\_\_ in Vittoria (Prov. RG), presso la sede del Comune di Vittoria innanzi a me **Dott.** ....., nella qualità di Segretario Generale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 comma 4° lett. c) del T.U.E.L. così come modificato dall' art. 10 della L. N. 114 dell'11.08.2014, nonché dal Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune, si sono costituiti:

-da una parte: l'Ing. ....., nato a ..... il giorno ..... (C.F.:.....), Dirigente ..... del Comune di Vittoria, che

interviene in nome e per conto del Comune di  
Vittoria (Prov. RG), Cod. Fisc.: 82000830883  
P.I.:00804320885, ai sensi dell'art.107 del Testo  
Unico 267/2000;

-dall'altra parte: il Sig.  
\_\_\_\_\_, nato il  
\_\_\_\_\_ a  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) ed ivi  
residente in via \_\_\_\_\_ n.  
\_\_\_\_\_, C.F.:

\_\_\_\_\_, il quale  
interviene nel presente atto nella qualità di  
\_\_\_\_\_ della ditta  
\_\_\_\_\_, con sede  
legale in \_\_\_\_\_,  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, P.IVA  
\_\_\_\_\_, che in  
proseguito nel presente atto sarà denominata  
semplicemente **Concessionario**.

Previa identificazione della parte \_\_\_\_\_  
tramite \_\_\_\_\_ e della parte  
\_\_\_\_\_ tramite \_\_\_\_\_ e previo  
accordo delle stesse e con il mio consenso, le  
medesime rinunciano alla assistenza dei testimoni  
e mi richiedono di questo atto per la migliore

intelligenza del quale si premette quanto segue :

- Che con deliberazione n. 3 del 8/01/2019 adottata dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale è stato stabilito di esternalizzare le attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e non del Comune di Vittoria e specificatamente ICI, IMU, TASI, TARES, TARI e CANONE IDRICO, fermo restando la possibilità di affidare al concessionario altre entrate tributarie e non che dovessero essere successivamente istituite o che per il recupero delle quali si intenderà attivare la procedura coattiva mediante ingiunzione di pagamento, da dare in concessione mediante apposita procedura di gara ad evidenza pubblica.

- Che all'art.3 del Capitolato d'onori è stato previsto *"La durata della concessione è stabilita in anni 3 (tre), decorrenti dalla data di conferimento della concessione da parte del Comune. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari alla concessione originaria e cioè per ulteriori anni 3 (tre). La stazione appaltante può esercitare unilateralmente tale facoltà comunicandola all'appaltatore*

mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario; La Ditta affidataria si impegna, alla fine del contratto e nel rispetto delle disposizioni vigenti, in attesa dell'eventuale completamento delle procedure per una nuova assegnazione del servizio e su richiesta della Stazione appaltante, a continuare il servizio affidatole alle medesime condizioni contrattuali per un periodo massimo di mesi 6 (sei) così come previsto dal dlgs. 50/2016 art. 106 c. 11." e che pertanto il valore complessivo della concessione del servizio (3 + 3 + (1/2 = 6 mesi) di cui all'art. 3) del Capitolato d'onere è stato stimato in € 2.296.192 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

- Che con determinazione del dirigente tributi e servizi fiscali n. 75 del 16/01/2019 il Dott. Guadagnino Salvatore ha avvocato a sé le funzioni ed i poteri del RUP ed è stato nominato in qualità di Direttore per l'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il dipendente Dott. Gaetano Lombardo.

- Che con Determinazione del Dirigente CUC a contrattare n.----- del -----

è stato stabilito di provvedere alla scelta del contraente, relativamente all'affidamento del servizio de quo, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 come modificato con D.Lgs. n.56 del 19/04/2017 pubblicato sulla GURI n.103 del 05/05/2017, e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 comma 3 lett. a) e dell'art. 173 comma 2 del suddetto decreto ed approvati lo schema del bando di gara con allegati, il disciplinare di gara e lo schema di convenzione.

- Che il bando di gara per l'affidamento dell'appalto di che trattasi è stato pubblicato sulla GUCE \_\_\_\_\_ GU/S \_\_\_\_ - \_\_\_\_-\_\_\_\_ IT, all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito internet dell'Ente e per estratto sulla GURI 5<sup>a</sup> Serie Speciale - Contratti Pubblici n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, su due quotidiani a diffusione nazionale (\_\_\_\_\_), su due quotidiani a diffusione locale (\_\_\_\_\_), e sul sito del Ministero delle Infrastrutture.

- Che con Determinazione del Dirigente CUC n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stata costituita la Commissione di gara, ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_

- Che con verbale del \_\_\_\_\_ è stata proposta l'aggiudicazione in favore della ditta \_\_\_\_\_ che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo pari a \_\_\_\_\_ sulla base delle graduatorie finali delle offerte e che ha presentato l'aggio del \_\_\_\_\_%

- **Che** il suddetto verbale di aggiudicazione provvisoria del servizio di che trattasi, datato \_\_\_\_\_, è stato pubblicato dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito internet, senza opposizioni né reclami nei termini di Legge.

che con Determinazione Dirigenziale C.U.C. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, il servizio di che trattasi sé stato affidato in via definitiva alla Ditta \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, per l'importo netto di € \_\_\_\_\_, oltre IVA;

- Che mediante accesso online è stata richiesta Comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 84 comma 2 del Decreto lgs 159/2011 ss.mm.ii. prot. n. \_\_\_\_\_-Ingresso \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

- che con nota datata \_\_\_\_\_, pervenuta via pec in data \_\_\_\_\_ ed assunta al protocollo C.U.C

in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, la Prefettura di \_\_\_\_\_ ha informato che a carico della ditta \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ non emergono, allo stato, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84, comma 4 e art.91 comma 6 del D. Lgs 159/2011 e ss.mm.ii.

*oppure*

**Che** in data \_\_\_\_\_ mediante accesso online alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A) la richiesta prot. n. \_\_\_\_\_ -Ingresso- \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ risulta ancora in istruttoria e che pertanto, essendo decorso il termine di gg. 30 dalla richiesta di Comunicazione Antimafia mediante accesso alla B.D.N.A, come previsto dall'art. 88 comma 4 bis del D.lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii, si può procedere alla stipula del presente contratto dando atto che lo stesso viene sottoscritto sotto condizione risolutiva, e che verrà revocato nel caso venga rilasciata **informativa prefettizia interdittiva,** fatto .salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell'art.88 comma 4 ter del suddetto decreto, la revoca e il recesso

di cui al comma 4 bis si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.

- **Che** è decorso il termine di gg. 35 dall'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva agli offerenti contro interessati, avvenuta via pec il \_\_\_\_\_ con note prot. \_\_\_\_\_ indirizzate rispettivamente alla ditta aggiudicataria, alla seconda classificata e a tutte le ditte ammesse, così come previsto dall'art. 32 comma 9 del Decreto Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.

**oppure**

- **Che** ai sensi dell'art.32 comma 10 lett. a) del Decreto L.vo n.50/2016 non trova applicazione il termine dilatorio di cui all'art.32 comma 9 del suddetto decreto, in quanto ha partecipato alla procedura di gara un solo concorrente e non sono state proposte impugnazioni del bando di gara.

- che l'esito di gara è stato pubblicato con le stesse modalità dell'avviso di gara e cioè sulla GUCE \_\_\_\_\_ GU/S \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ IT, all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito internet dell'Ente e

per estratto sulla GURI 5<sup>a</sup> Serie Speciale -  
 Contratti Pubblici n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, su due  
 quotidiani a diffusione nazionale (\_\_\_\_\_),  
 su due quotidiani a diffusione locale  
 (\_\_\_\_\_), e sul sito del Ministero delle  
 Infrastrutture. \_\_\_\_\_

-che sono stati acquisiti tutti i documenti  
 richiesti dal Bando, compresa la certificazione  
 rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria,  
 Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_ in  
 data \_\_\_\_\_ Prot N.  
 \_\_\_\_\_, ed è stata  
 comprovata l'idoneità a contrarre, in rapporto ai  
 servizi/forniture di che trattasi.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Che costituisce parte integrante e sostanziale del  
 presente contratto, i componenti convengono e  
 stipulano quanto segue:

***Art. 1-Oggetto del Contratto***

Il Comune di Vittoria come sopra rappresentato,  
 affida alla ditta ..... che, a  
 mezzo del suo rappresentante, accetta, in  
 concessione il "Servizio di riscossione coattiva  
 delle entrate tributarie e patrimoniali del comune

di vittoria (Ici - Imu - Tasi - Tares - Tari - Canone Idrico) - Durata anni 3 (tre).

**Art. 2- Esecuzione della Concessione**

L'esecuzione della concessione oggetto del presente contratto viene realizzata in conformità alle disposizioni del Capitolato d' Oneri **allegato al presente sotto la lettera "A"**. La concessione, inoltre, dovrà essere realizzata in conformità dell'offerta tecnica / economica presentata in sede di gara che, sebbene non allegata ma depositata agli atti del RUP, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Art. 3 - Corrispettivo**

L'importo presunto della concessione per tre anni è pari ad € 1.148,00 (.....)

Per lo svolgimento del servizio di riscossione coattiva l'Ente riconoscerà al concessionario l'aggio offerto in sede di gara, oltre l'IVA se e in quanto dovuta, così come risultante dall'atto di aggiudicazione, calcolato sulle somme effettivamente riscosse a qualsiasi titolo conseguite.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. vv) del D. Lgs. n. 50/2016 il corrispettivo per il concessionario è costituito dal diritto di gestire i servizi oggetto

di affidamento, con assunzione in capo allo stesso, del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi. Per l'attività di riscossione coattiva oggetto della presente concessione, il Comune riconoscerà al Concessionario, un compenso in termini percentuali (al netto di iva se e in quanto dovuta) nella misura del \_\_\_\_\_ come risultante dall'offerta presentata in sede di gara dall'aggiudicatario, oltre iva calcolata sulle somme effettivamente riscosse a qualsiasi titolo conseguite. Di conseguenza l'importo contrattuale da riconoscere all'aggiudicatario è presunto.

Al Concessionario sono riconosciuti, da parte del Comune, i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento delle procedure di recupero coattivo delle entrate risultanti infruttuose solo nel caso in cui gli importi vengano annullati per effetto di un provvedimento di sgravio oppure in caso di accertata e documentata inesigibilità previa giustificazione e rendicontazione, nella misura prevista dalla Tabella a) e b) del DM 21 novembre 2000 e s.m.i. Negli altri casi il rimborso delle spese concernenti le procedure esecutive saranno a carico del debitore nella misura stabilita dal D.M. 21 novembre 2000 e s.m.i. e della tariffe stabilite

dalla normativa speciale in materia.

Il compenso identificato nell'aggio è a carico del debitore nella misura del 50% come determinato in fase di aggiudicazione con riguardo all'offerta economica presentata, a condizione che il pagamento sia eseguito entro il termine fissato (30/60 giorni, in relazione alla tipologia di entrata, dalla notifica dell'ingiunzione). In tal caso, la restante parte del compenso è a carico del comune creditore. Nell'ipotesi di mancato pagamento entro il predetto termine (30/60 giorni), il compenso a favore del concessionario è interamente a carico del debitore. Tale debitore in ogni caso sosterrà tutte le spese aggiuntive relative alle attività di riscossione messe in atto dal concessionario.

Non possono essere formulate richieste di compensi aggiuntivi qualora gli importi di calcolo del corrispettivo dovessero essere diversi rispetto a quelli indicati nel bando; questi ultimi sono valori meramente indicativi non vincolanti per l'Ente.

E' escluso ogni altro corrispettivo o rimborso a favore del concessionario non previsto nel presente capitolato.

Restano a carico del contribuente tutte le spese

postali o di notifica, l'importo degli interessi aggiornati alla data di riscossione del credito relativo, nonché le spese proprie della procedura coattiva.

L'Ente si riserva la possibilità di affidare al Concessionario, con riferimento alle proprie entrate tributarie e non, la gestione di tutte le attività relative alla fase pre-coattiva propedeutica alla costituzione in mora del debitore ed all'emissione delle ingiunzioni fiscali. Nello specifico ci si riferisce alla predisposizione, stampa, emissione, notifica di solleciti di pagamento bonari, avvisi di accertamento per mancato pagamento, atti di intimazioni e qualsiasi altro atto che si ritenga utile e che sia propedeutico alla messa in mora del debitore per l'inizio delle operazioni di riscossione coattiva dei propri crediti.

Per tale attività l'Ente riconoscerà al concessionario un compenso fisso pari al 13% dell'importo riscosso in fase pre-coattiva, anche se oggetto di rateizzazioni; le spese postali sostenute per l'attività di notifica e tutte le ulteriori spese eventuali (interessi, notifiche etc.) dovranno essere addossate ai contribuenti

morosi. Tale aggio non è oggetto di ribasso in sede di offerta di gara. Le attività di rateizzazioni dovranno essere concordate ed autorizzate dall'ente anche sulla base dei propri regolamenti.

La liquidazione del corrispettivo avverrà nei modi e nei termini di cui all'8) del Capitolato d'onori.

#### **Art. 4 - Durata**

La durata della concessione è stabilita in anni 3 (tre), decorrenti dal \_\_\_\_\_. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad anni 3 (tre). La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto originario.

Alle prescritte scadenze il rapporto contrattuale s'intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. È escluso qualunque rinnovo tacito o comunque automatico della concessione. La Ditta affidataria si impegna, alla fine del contratto e nel rispetto delle disposizioni vigenti, in attesa dell'eventuale completamento delle procedure per una nuova assegnazione del servizio e su richiesta della Stazione appaltante, a continuare comunque ad erogare il servizio alle medesime condizioni

contrattuali per un periodo massimo di mesi 6 (sei). Qualora nel periodo di affidamento entrassero in vigore significative modifiche normative riguardanti uno o più tributi di cui all'allegato Capitolato d'Oneri (per esempio la loro soppressione, anche con istituzione di nuove entrate, il mutamento della natura dell'entrata od altre rilevanti modifiche agli elementi costitutivi del tributo), il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione stessa, senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa a riguardo. La concessione s'intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative che prevedano l'abolizione dell'istituto della concessione stessa.

Scaduto il termine della concessione è fatto divieto al Concessionario di emettere atti od effettuare riscossioni inerenti i tributi precedentemente gestiti.

#### **Art. 5 - Cauzione definitiva**

A garanzia degli obblighi assunti, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di

inadempimenti o cattiva esecuzione delle attività, derivanti dal conferimento della concessione, la concessionaria del servizio ha costituito cauzione definitiva ai sensi e per le finalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. pari al ..... del valore presunto del presente contratto, mediante polizza ..... rilasciata.....

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal Concessionario ovvero in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l'Ente escute la cauzione.

La cauzione dovrà essere mantenuta integra nel suo importo per tutta la durata dell'affidamento. Il concessionario dovrà reintegrare la cauzione entro 60 giorni dalla richiesta, pena la risoluzione della concessione per inadempimento e salvo il risarcimento dei danni.

La cauzione sarà svincolata per il 70 % nei modi di legge entro 180 giorni dalla scadenza della concessione. Il restante 30 % sarà svincolato al termine della cessazione dei servizi.

Lo svincolo avverrà solo dopo aver verificato la regolarità della gestione e successivamente alla consegna degli archivi informatici, digitali e

cartacei derivanti dalle attività affidate, con i relativi tracciati record e software gestionali comunque solo dopo che l'Ente avrà accertato che il Concessionario abbia assolto a tutti i suoi obblighi. Nel caso in cui l'Ente accerti inadempienze a carico dell'affidatario, si rivarrà sulla cauzione prestata.

Resta salvo per l'Ente l'esperimento di ogni azione a tutela dei propri diritti nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire eventuali danni arrecati all'Ente dall'attività svolta dal Concessionario.

**Art. 6 - Polizza Responsabilità Civile verso Terzi**

(RCT)

Il Concessionario tiene completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e gli organi comunali da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta verso terzi, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza e/o inadeguatezza di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dal proprio comportamento.

Il Concessionario pertanto con Polizza rilasciata da .....ha costituito, ai sensi e con le prescrizioni dell'art. 18 del Capitolato d'Oneri,

una copertura assicurativa di Responsabilità Civile

Terzi con massimale unico (per sinistro, persona o cosa) pari ad € 1.000.000,00 ( eurounmilione/00).

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico del concessionario.

Il Concessionario deve ogni anno, per tutta la durata del contratto, consegnare all'Amministrazione copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze.

#### **Art. 7 - Penali**

In caso di mancata osservanza da parte del Concessionario dei tempi indicati all'art. 12 lett. a) del capitolato d'oneri, si procederà all'applicazione delle penali di cui all'art.20 del capitolato d'oneri, determinate con provvedimento dirigenziale.

#### **Art. 8 - RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE**

La decadenza del Concessionario, con conseguente risoluzione del contratto, può essere pronunciata con atto dirigenziale - oltre che in tutti i casi previsti dalla normativa vigente (tra cui il D.M. n. 289/2000 e s.m.i.) - anche nei casi indicati nel Capitolato d'oneri, in particolare all'art. 23)

dello stesso. In tali casi, è facoltà dell'Ente risolvere anticipatamente il contratto, previa contestazione delle inadempienze al Concessionario ed assegnazione allo stesso di un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, l'Ente potrà risolvere automaticamente il contratto, senza obbligo di pagamento da parte dell'Ente stesso di alcuna indennità ma con diritto al risarcimento dei danni e incameramento della cauzione quale risarcimento, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento per i danni subiti.

L'Ente ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del contratto, dandone formale comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o strumenti equipollenti, con un preavviso di almeno centoottanta giorni. Il recesso dell'Ente non dà diritto ad alcun indennizzo a favore del concessionario. In caso di recesso, le parti si impegnano a regolare di comune accordo i rapporti pendenti nel corso del periodo intercorrente fra la comunicazione di recesso e l'efficacia di quest'ultimo.

Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, relativamente alla disciplina della

risoluzione e del recesso dal contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1453 e seguenti del c.c.

#### **Art. 9 - Cessione del contratto e Subappalto**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. L'appaltatore in sede di partecipazione alla gara ha dichiarato di \_\_\_\_\_ ricorrere al subappalto.

#### **Art. 10 - Verifica di conformità del servizio**

La verifica di conformità del servizio (collaudo) verrà effettuata in corso di esecuzione. A prescindere dalle verifiche in corso d'opera la verifica di conformità finale verrà avviata entro 30 giorni dall'ultimazione del servizio, come certificata dal DEC; la verifica terminerà con l'emissione del Certificato di Verifica di Conformità entro il termine di 90 giorni dall'ultimazione.

Il certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorso tale termine, ove l'Ente non provveda alla relativa approvazione nel tempo di due mesi, il verifica di conformità si

riterrà tacitamente approvato.

Il Concessionario risponde per le difficoltà ed i vizi dei servizi, ancorché riconoscibili, purché denunciati all'Ente prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

Il Concessionario deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di quanto previsto in appalto fino a che non sia intervenuta, con esito favorevole, la verifica di conformità finale.

**Art. 11 - Personale in servizio e trattamento e tutela dei lavoratori.**

Nell'esecuzione della concessione di servizi oggetto del presente contratto il concessionario dichiara di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi anzidetti. I suddetti obblighi vincolano il concessionario anche se non è aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Il Concessionario si impegna a rispettare tutte le norme

in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Le parti si obbligano in particolare a rispettare tutte le condizioni dell'art. 10) del Capitolato d'Oneri già Allegato "A" alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

#### **ART. 12 -Protocollo di Legalità**

La presente convenzione, in ossequio alla circolare dell'Ass.re Regionale ai LL.PP. n. 593 del 31/01/2006, soggiace alla formale obbligazione delle norme prescrittive del Protocollo di Legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato in data 12/07/2005 tra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'isola, l'Autorità di vigilanza sulle OO.PP., l'INPS e l'INAIL.

A tal fine, le dichiarazioni presentate dall'Appaltatore in sede di gara, vengono riconfermate in toto dall'appaltatore.

Inoltre la Ditta dichiara di essere a conoscenza delle clausole di autotutela previste dal bando di gara.

#### **ART.13 - Regolarità contributiva**

Ai sensi della Legge Regionale n. 16/2005 e del

Decreto Assessoriale LL.PP. 24/02/2006 e s.m.i. e della normativa vigente in materia, è stato rilasciato DURC online attestante la regolarità contributiva della ditta \_\_\_\_\_ (DURC prot. \_\_\_\_\_ con scadenza validità \_\_\_\_\_)

**Art. 14 - Adempimenti ex art. 3, Legge 13 agosto**

**2010, n. 136**

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Concessionario, si impegna, a pena di nullità assoluta della presente convenzione, per sé e/o per eventuali subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture della presente convenzione, ad osservare e a far osservare tutte le prescrizioni e condizioni contenute nell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., nonché ad assumere tutti gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine si indica il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) del servizio in oggetto: \_\_\_\_\_.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità

finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - territorialmente competente.

Il Concessionario ha indicato apposito conto corrente acceso presso la Banca \_\_\_\_\_ agenzia di \_\_\_\_\_, IBAN: \_\_\_\_\_, sul quale la S.A. farà confluire tutte le somme relative all'appalto e di cui il concessionario si dovrà avvalere per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto.

La persona che ha accesso e firma sul suddetto conto è il Sig. \_\_\_\_\_, nella qualità di rappresentante legale del \_\_\_\_\_

Tutti i pagamenti a favore del concessionario saranno intestati al Sig. \_\_\_\_\_, nella qualità, ed effettuati mediante emissione di mandato di pagamento e successivo bonifico bancario.

In caso di cessazione o della decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, il Concessionario è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto, successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

#### **Art. 15 - Clausola risolutiva**

Ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., l'inadempimento degli obblighi di tracciabilità comporta, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A, ipso iure, la risoluzione del contratto, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

#### **ART.16 - Risoluzione della convenzione - Clausola risolutiva antimafia**

Le parti contraenti, come sopra costituite, riconoscono e si danno reciprocamente atto che tutti i patti contenuti nella presente convenzione sono essenziali e l'inadempimento, anche parziale, di uno di essi da parte dell' Appaltatore comporterà, ipso-

jure, la risoluzione del contratto in danno del concessionario stesso.

L'ENTE appaltante ha facoltà di risolvere la convenzione nei casi previsti dal Capitolato d'Oneri nonché nel caso in cui nel corso della concessione si verifici la circostanza di cui all'art.2 comma 2 della L.R. n.15/2008.

la convenzione si risolverà di diritto in caso di fallimento del concessionario o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società.

In caso di inadempienza di particolare gravità, quando il concessionario non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dalla convenzione, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio e non sussistono cause di forza maggiore, il Comune, potrà decidere la risoluzione del Convenzione. Sono dedotte quali clausole risolutive espresse e costituiranno pertanto motivo di risoluzione di diritto del Convenzione, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile:

-il subappalto del servizio in mancanza di autorizzazione della stazione appaltante;

-le modificazioni soggettive alla composizione del ATI e/o del Consorzio;

-il mancato mantenimento del deposito cauzionale per tutto il periodo di validità della convenzione;

- l'aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Inoltre la convenzione è sottoposto alla condizione risolutiva, nel caso in cui venga rilasciata Informativa prefettizia interdittiva, ai sensi dell'art.92 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 159/2011 e ss.mm.ii, quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

#### **ART. 17 - Controversie**

In merito alla risoluzione delle controversie sorte nell'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Ragusa.

#### **Art. 18 - Richiamo di norme**

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto si richiamano le norme di cui al libro IV del Codice Civile e del R.D. 827/24 in materia contrattuale, in quanto applicabili.

**Art. 19 - Trattamento dei dati personali**

Il Comune ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, informa l'incaricato che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale.

**ART. 20 - Domicilio Concessionario**

Per tutti gli effetti del presente atto, il Concessionario elegge domicilio legale presso la sede dell'impresa in \_\_\_\_\_, obbligandosi di informare la Stazione Appaltante di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la Casa Comunale della Stazione Appaltante. Si conviene, in conseguenza, che a tutti gli effetti dell'applicazione del presente contratto, tutti gli atti sia giudiziari che amministrativi, ai quali potrà dare occasione il presente contratto, saranno notificati presso tale domicilio.

**ART. 21 - Legge sulla privacy**

Il Comune, come sopra costituito, ai sensi dell'art.13 del D.L.gs. n.196/2003 - Codice in

materia di protezione dei dati personali – informa l'Concessionario che tratterà i dati di cui al presente Atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e Regolamenti.

**ART.22 - Documenti facenti parte della Convenzione**

I seguenti documenti, depositati presso la direzione C.U.C. - Centrale Unica di Committenza - Sezione di Vittoria, sono stati sottoscritti dalle parti per integrale accettazione e si intendono facenti parte integrante della convenzione anche se non materialmente allegati ai sensi dell'art. 137 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii:

**A)** Capitolato d'Oneri.

**B)** Offerta tecnica.

**C)** Offerta economica.

**D)** Cauzione definitiva n. \_\_\_\_\_ -emessa in data

\_\_\_\_\_ dalla compagnia assicuratrice \_\_\_\_\_ agenzia di \_\_\_\_\_;

**E)** Polizza assicurativa RCT n. \_\_\_\_\_ emessa in data

\_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_.

**ART. 23 -Imposta di bollo**

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per

l'importo di Euro 45.00.

Io Segretario Generale, richiesto, ho ricevuto il presente atto in forma pubblica amministrativa, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, in fogli n. \_\_\_\_\_ di carta resa legale dei quali occupa per intero n. \_\_\_\_\_ facciate e quanto della presente.

Di tale atto ho dato lettura ad alta ed intelligibile voce alle parti, del che si è redatto il presente atto che previa lettura le stesse lo riconoscono conforme alla loro volontà ed è sottoscritto, con firma digitale, nel seguente ordine:

**IL DIRIGENTE**

**IL CONCESSIONARIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Le parti dichiarano di sottoscrivere in forma specifica, ai sensi dell'art.1341 del C.C., i seguenti artt. \_\_\_\_\_.

**IL DIRIGENTE**

**IL CONCESSIONARIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**